

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

187 / 2025 del 22/05/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TRENORD S.R.L. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI TRENORD DA PARTE DI ENTI VERSO I PROPRI DIPENDENTI/COLLABORATORI, AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRENO PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA SISTEMATICA CASA/LAVORO - PROVVEDIMENTI.

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TRENORD S.R.L. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI TRENORD DA PARTE DI ENTI VERSO I PROPRI DIPENDENTI/COLLABORATORI, AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRENO PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA SISTEMATICA CASA/LAVORO - PROVVEDIMENTI.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- TRENORD S.R.L. è la Società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nella Regione Lombardia;

PRESO ATTO che con delibera Regionale n° XI / 6623 del 04/07/2022 con oggetto "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2022 E 2023, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014", a partire dal 1° settembre 2022 entra in vigore un aggiornamento delle tariffe che riguarderà i titoli di viaggio ordinari (corse singole e abbonamenti) e integrati (IVOL, IVOP e trenocittà);

CONSIDERATO che AREU intende positivamente attivarsi per promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo verso i propri dipendenti e collaboratori in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa/lavoro e di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento ambientale, nell'ambito di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179) emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della Navigazione;

DATO ATTO che TRENORD e AREU, a seguito all'esito positivo dei contatti intercorsi, hanno stipulato una convenzione per promuovere l'utilizzo del treno quale mezzo collettivo per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e collaboratori di AREU;

VALUTATO che la maggior parte dei dipendenti e collaboratori di AREU sono residenti e/o domiciliati in diverse province della Regione Lombardia e che abitualmente

utilizzano il treno quale mezzo di trasporto per raggiungere la sede dell'Agenzia;

PRESO ATTO che:

- oggetto della Convenzione in parola è la vendita ai dipendenti e collaboratori di AREU delle seguenti tipologie di abbonamenti TRENORD: TUR, STIMB e IVOL; e al rilascio delle relative tessere secondo le modalità riportate in convenzione;
- essendo AREU un'Agenzia sanitaria pubblica di Regione Lombardia, i suoi dipendenti e collaboratori possono usufruire di tariffe speciali, rispetto a quelle previste per gli ordinari abbonamenti annuali rilasciati da TRENORD, consistenti in uno sconto pari al 10% applicato alle tariffe stesse; considerando, comunque, che le predette tariffe e quelle delle relative tessere possono subire variazioni nel corso della validità della convenzione, con conseguente adeguamento delle stesse;
- gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata rispetto alla tariffa unica regionale (TUR) che verranno sottoscritti da dipendenti e collaboratori di AREU in adesione alla convenzione:
 - non avranno diritto ad eventuali bonus/rimborsi riconducibili al superamento del limite di affidabilità del servizio;
 - potranno accedere esclusivamente ai treni regionali e diretti di TRENORD in Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:

- AREU, con l'intento di agevolare la mobilità dei propri dipendenti e collaboratori, attraverso l'utilizzo del treno quale mezzo di trasporto, si impegna nei confronti di TRENORD ad anticipare il pagamento degli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori, e che predetti importi verranno successivamente, a decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura, mensilmente portati in detrazione dagli emolumenti dovuti, in 12 rate di pari importo, ovvero in caso di contratto di lavoro per un periodo di durata inferiore ai 12 mesi o uguale alla durata residua del contratto stesso, ai singoli sottoscrittori;
- con la sottoscrizione degli abbonamenti in parola i dipendenti e collaboratori dell'Agenzia che per ragioni di servizio dovessero utilizzare mezzi di trasporto in Regione Lombardia, per i quali è possibile servirsi come titolo di viaggio dell'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in parola, non dovranno esporre ad AREU i relativi costi;
- AREU con proprio provvedimento deliberativo n. 232 del 29.08.2014 ha approvato la stipula della convenzione in oggetto con la Società TRENORD S.R.L. con scadenza 31.12.2015 e con successivi provvedimenti ha disposto l'ultimo rinnovo a scadenza 31.12.2024;

TENUTO CONTO che con nota prot. 8194 del 17.03.2025 ha comunicato l'apertura del nuovo portale di TRENORD; pertanto, è necessario procedere ad una nuova convenzione, nell'ottica di continuare ad agevolare la mobilità dei propri dipendenti e collaboratori attraverso l'utilizzo del treno quale mezzo di trasporto, dal 17.03.2025 al 17.03.2027, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tra l'AREU e la Società TRENORD S.R.L. (nota prot. 10211 del 04.01.2025);

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di stipulare con la Società TRENORD S.R.L. la convenzione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sottoscrizione di abbonamenti ferroviari da parte dei propri dipendenti e collaboratori, al fine di incentivare l'utilizzo del treno per la mobilità collettiva sistematica casa/lavoro;
2. di stabilire che la convenzione ha validità dal 17.03.2025 sino al 17.03.2027;
3. di incaricare la S.C. Affari Generali e Legali di porre in essere quanto necessario per perfezionare con TRENORD S.R.L. la convenzione di cui al punto precedente;
4. di stabilire che AREU, per le motivazioni addotte in premessa, si impegna nei confronti di TRENORD ad anticipare il pagamento del costo dei singoli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori;
5. di prendere atto che:
 - a. gli importi di cui al precedente punto n. 3 verranno, a decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura da parte di AREU, trattenuti mensilmente dagli emolumenti stipendiali dovuti, in 12 rate di pari importo, ai singoli dipendenti e collaboratori sottoscrittori senza nessun costo e onere economico aggiuntivo;
 - b. il dipendente o collaboratore che provveda alla sottoscrizione dell'abbonamento annuale in parola deve:
 - autorizzare preventivamente AREU all'addebito mensile, in decurtazione degli emolumenti spettanti, dell'importo di cui alla precedente lettera a);
 - autorizzare preventivamente AREU nel caso in cui, a qualunque titolo, il proprio rapporto di lavoro o collaborazione dovesse terminare prima dell'estinzione del debito maturato, a fronte della sottoscrizione dell'abbonamento annuale di cui alla precedente lettera a), a decurtare l'importo totale residuo dovuto all'Agenzia, a saldo di quanto dalla stessa anticipato, direttamente dagli emolumenti spettanti all'atto della cessazione dal servizio;
 - impegnarsi nei confronti di AREU, nel caso in cui l'importo dovuto a titolo di saldo di cui al precedente punto ii) dovesse risultare superiore alle spettanze dovute dall'Agenzia, a liquidare completamente il proprio debito entro e non oltre i 10 giorni antecedenti (termine perentorio) la conclusione del rapporto di lavoro;
 - impegnarsi a non richiedere il rimborso degli eventuali costi sostenuti per mezzi di trasporto in Regione Lombardia per i quali può validamente utilizzare l'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in

parola;

6. di individuare, così come previsto dalla convenzione, la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, in fase di prima attuazione, quale proprio referente dell'Agenzia per il rapporto convenzionale con TRENORD S.R.L., dando mandato alla stessa di comunicare alla società eventuali collaboratori e modifiche, in caso di impedimenti sopravvenuti, su indicazione della Direzione Strategica;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Agenzia, e che il credito nei confronti del personale sarà imputato al conto del Bilancio dell'Agenzia n. 10.20.26.45 "Crediti verso dipendenti per abbonamenti mobilità collettiva";
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

TRENORD S.r.l. Sede legale e amministrativa Piazza Cadorna, 14 - 20123 Milano - trenord@legalmail.it - www.trenord.it
Codice Fiscale e Partita IVA 06705490966 - Capitale Sociale Euro 76.120.000 I.V. C.C.I.A.A. Milano - R.E.A. 1909555

CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO TRENORD E TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRENO PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA SISTEMATICA CASA/LAVORO E PER GLI SPOSTAMENTI BUSINESS

Tra

TRENORD S.R.L., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14, capitale sociale di euro 76.120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e P. IVA n. 06705490966, in persona del Direttore Commerciale Dott. Leonardo Cesarini, in qualità di Procuratore, munito degli occorrenti poteri (di seguito, **"TRENORD"**);

e

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU con sede legale in Milano (Milano), VIALE MONZA 223 - 20126
Codice fiscale 11513540960 e P.IVA 11513540960, in persona del legale rappresentante MASSIMO LOMBARDO, in qualità di DIRETTORE GENERALE, munito degli occorrenti poteri

(di seguito, **Trenord e** AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU sono anche definite, congiuntamente, le **"Parti"** e, singolarmente, la **"Parte"**).

Premesso che

- TRENORD è la Società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nella Regione Lombardia;
- nell'ambito di quanto disposto con D.M. 27 marzo 1998 del Ministro dell'Ambiente in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa/lavoro e per la mobilità business e di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento ambientale, AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU è impegnata a promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo;
- in seguito all'esito positivo dei contatti intercorsi, le Parti hanno deciso di stipulare la presente convenzione al fine di promuovere l'utilizzo del treno quale mezzo collettivo;
-

tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

- 1.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2** Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni "si impegna a far sì che", "farà sì che" ed equipollenti adottate nella presente Convenzione, così come la previsione di atti da stipulare e di negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui

assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell'obbligazione o fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

- 2.1 La finalità della Convenzione è quella di incentivare l'utilizzo del treno per la mobilità collettiva casa-lavoro e per gli spostamenti business, nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179) e successive modificazioni e integrazioni, in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane" emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della Navigazione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 3.1 Oggetto della presente Convenzione è:

- la vendita a AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU di titoli di viaggio Trenord e di titoli di viaggio integrati riportati in *allegato 1* e la vendita delle relative tessere lo Viaggio;
- l'impegno assunto da AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU a favorire e promuovere, nei modi che la stessa riterrà più opportuni, l'utilizzo del treno per la mobilità casa/lavoro e per gli spostamenti business;
- l'impegno assunto da AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU a curare i rapporti con i propri dipendenti/collaboratori/clienti interessati all'acquisto di titoli di viaggio Trenord e di titoli di viaggio integrati e delle relative tessere lo Viaggio.

ARTICOLO 4 – PREZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO E TESSERA IO VIAGGIO

- 4.1 Il prezzo dei titoli di viaggio Trenord e dei titoli di viaggio integrati è pari alle tariffe deliberate da Regione Lombardia riportate in *allegato 1*.
- 4.2 Il prezzo di emissione di una tessera lo Viaggio è di 10 € (dieci euro).
- 4.3 Le tariffe dei titoli di viaggio e il prezzo di emissione di una tessera lo Viaggio possono subire variazioni nel corso della presente Convenzione che comportano l'adeguamento della tariffa e/o del prezzo di emissione tessera. Le eventuali variazioni dei prezzi saranno pubblicate sul sito www.trenord.it e comunicate tempestivamente da TRENORD a AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU
- 4.4 Le tariffe di cui sopra si applicano ai titoli di viaggio sottoscritti nel periodo di validità della Convenzione.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI

- 5.1 I dipendenti/collaboratori/clienti di AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU interessati all'acquisto di una tessera lo Viaggio e all'acquisto di un titolo di viaggio Trenord e/o di un titolo di viaggio integrato all'abbonamento TRENORD sottoscrivono la richiesta di abbonamento attraverso il sito www.trenord.it – area Mobility inserendo i dati personali richiesti dal form per l'emissione della tessera e/o del titolo di viaggio.
- 5.2 AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU si impegna a individuare un proprio Referente Aziendale per l'approvazione delle richieste di emissione tessera e/o titolo di viaggio.

- 5.3** AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU garantisce la veridicità dei dati trasmessi a TRENORD e tiene indenne e manlevata TRENORD in relazione ad ogni danno, onere, spesa, costo e in generale pregiudizio derivante dalla mancata veridicità delle informazioni trasmesse.
- 5.4** AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU si obbliga a consegnare i titoli di viaggio e le relative tessere lo Viaggio a dipendenti/collaboratori/clienti che ne abbiano fatto richiesta.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO E DELLE RELATIVE TESSERE IO VIAGGIO

- 6.1** A seguito dell'emissione dei titoli di viaggio e delle relative tessere lo Viaggio, TRENORD procederà all'invio della fattura dell'importo dovuto intestata a
- 6.2** Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dal ricevimento fattura. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 27121 presso Banca Popolare di Milano IBAN IT15Y0558401603000000027121.
- 6.3** In caso di mancato pagamento, Trenord si riserva di richiedere gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale a partire da 10 gg. dal termine di pagamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/02.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO TRENORD

- 7.1** Le Condizioni Generali di Trasporto regolamentano il rapporto tra i viaggiatori e Trenord. Tutti i servizi offerti da Trenord sono soggetti alle Condizioni Generali di Trasporto. Per ogni eventualità non espressamente indicata nella presente Convenzione valgono le clausole previste dalle Condizioni Generali di Trasporto disponibili sul sito di Trenord.

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA

- 8.1** TRENORD si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni relative ai dipendenti/collaboratori di AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU, nonché ogni altra informazione di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

- 9.1** AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da TRENORD ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (di seguito, il "GDPR"), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano medesima raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente Convenzione e nel corso della gestione della stessa.
- 9.2** I dati personali riguardanti AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU nonché determinati dipendenti e organi di AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU medesima saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di TRENORD, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'esecuzione della presente convenzione in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
 - l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;

- esigenze di tipo operativo e gestionale di TRENORD;
- esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- fini commerciali, promozionali o di ricerche di mercato.

9.3 I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, soggetti costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

9.4 Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente Convenzione e nel corso della gestione della stessa ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di TRENORD degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, TRENORD si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione alla presente convenzione.

9.5 I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di TRENORD che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- Società/Ente del Gruppo FNM e del Gruppo Trenitalia, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da TRENORD;
- Società/Ente di informatica della cui collaborazione TRENORD si avvale;
- Società/Ente, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché Società/Ente che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a TRENORD altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da TRENORD medesima;
- istituti bancari incaricati dei pagamenti;

- organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con TRENORD atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

- 9.6** In ogni momento, ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. avrà inoltre diritto ad ottenere la limitazione del trattamento e potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU ha diritto a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
- 9.7** Per ulteriori informazioni, può essere consultata l'informativa privacy disponibile sul sito internet di TRENORD.

ARTICOLO 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

- 10.1** La presente Convenzione avrà durata dal 17/03/2025 al 17/03/2027 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdetta a favore di ciascuna delle due parti da esercitarsi per iscritto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
- 10.2** In caso di mancato rinnovo della presente Convenzione i titoli di viaggio e le relative tessere lo Viaggio emessi da TRENORD e pagati da AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU che non abbiano esaurito la validità, continueranno ad essere validi fino alla scadenza riportata sui documenti di viaggio.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

- 11.1** Per ogni controversia inerente alla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua durata, efficacia, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

ARTICOLO 12 - RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.Lgs. n. 231/2001, DEL CODICE ETICO E DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

- 12.1** AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di tempo in tempo vigenti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ed in materia di anticorruzione, nonché delle disposizioni del Codice Etico di Trenord e della Politica Anticorruzione adottata da Trenord, disponibili sul sito internet di Trenord (<http://www.trenord.it/it/chi-siamo/governance>), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
- 12.2** AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU dichiara di accettare integralmente tali disposizioni e di eseguire le obbligazioni in capo ad essa stabilite dalla presente Convenzione nel pieno rispetto delle disposizioni stesse, astenendosi da comportamenti ad esse contrari.

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA - AREU

ha la facoltà di richiedere in qualunque momento a Trenord la consegna di copia cartacea dei richiamati documenti.

- 12.3** L'inosservanza – anche parziale – da parte di AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA - AREU dell'impegno assunto nel comma precedente costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatti salvi il diritto di Trenord al risarcimento dei danni nonché di essere tenuta indenne e manlevata in relazione a qualsivoglia pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa connessa o comunque conseguente.
- 12.4** Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi detta inosservanza, Trenord ha facoltà di sospendere l'esecuzione della presente Convenzione con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata o PEC e contenente l'indicazione delle notizie relative alle circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l'inosservanza.

ARTICOLO 13 – DOMICILIO

- 13.1** A tutti gli effetti amministrativi, legali e fiscali, si elegge a domicilio, ciascuno per propria competenza, la sede sociale di TRENORD e di AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA - AREU

ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI

- 14.1** La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico della parte richiedente.

Elenco Allegati: allegato 1 Tariffario Trenord

Letto, confermato e sottoscritto

TRENORD S.R.L.

Il Procuratore Dott. Leonardo Cesarini

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA -
AREU

MASSIMO LOMBARDO

La Società, dopo aver preso visione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, di accettare integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

6. Modalità di acquisto e pagamento degli abbonamenti e procedura operativa; 8. Riservatezza; 9. Trattamento dei dati; 11. Controversie.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento Privacy UE") contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della presente Convenzione ed all'esecuzione dei servizi ad essa connessi.

I dati personali potranno essere altresì utilizzati per finalità di profilazione di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità del servizio e di ricerche di mercato. La Società potrà revocare il consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.

Tutti i dati personali saranno conservati per 10 anni.

L'eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all'art. 9.2 lett. a) del GDPR.

A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall'art. 12 del GDPR, si ricorda che per "trattamento di dati personali" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento dei dati.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, soggetti costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
- b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c. esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

f. trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come Contitolari o Responsabili del trattamento.

Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.

I dati non verranno diffusi.

Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR la Società potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. La Società avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che la riguardano violino le norme del GDPR, la Società ha diritto a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è Trenord S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

Responsabile per la protezione dei dati personali (anche "DPO") è l'Avv. Yari Mori. Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il DPO. Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all'individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.

Il DPO potrà essere contattato con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Trenord sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@trenord.it.

L'elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.

Il Titolare del trattamento

TRENORD SRL

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dagli articoli 15-20 del GDPR, espressamente e liberamente esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili per le finalità di cui alla sopraesposta informativa

ALLEGATO 1A - PROSPETTO TARIFFE ABBONAMENTI

Tariffe abbonamenti annuali – sconto 10% (in euro)

KM.	1° CL.	2° CL.
1-5	371,00	248,00
6-10	473,00	316,00
11-15	575,00	383,00
16-20	660,00	440,00
21-25	756,00	504,00
26-30	839,00	559,00
31-35	924,00	617,00
36-40	998,00	665,00
41-50	1.133,00	756,00
51-60	1.252,00	834,00
61-70	1.328,00	885,00
71-80	1.387,00	924,00
81-90	1.427,00	950,00
91-100	1.463,00	976,00
101-120	1.528,00	1.019,00
121-140	1.594,00	1.063,00
141-160	1.674,00	1.116,00
161-180	1.737,00	1.158,00
181-200	1.810,00	1.206,00
201-220	1.877,00	1.251,00
221-240	1.942,00	1.294,00
241-260	2.017,00	1.345,00
261-280	2.089,00	1.393,00
281-300	2.164,00	1.442,00
301-320	2.216,00	1.477,00
321-340	2.292,00	1.528,00
341-360	2.366,00	1.577,00
361-380	2.450,00	1.633,00
381-400	2.527,00	1.685,00
401-420	2.605,00	1.737,00
421-440	2.683,00	1.788,00
441-460	2.760,00	1.841,00
461-480	2.839,00	1.892,00
481-500	2.916,00	1.944,00
501-520	2.993,00	1.996,00
521-540	3.072,00	2.048,00
541-560	3.149,00	2.100,00

561-580	3.227,00	2.151,00
581-600	3.305,00	2.203,00

Tariffe abbonamenti annuali interi (in euro)

KM.	1° CL.	2° CL.
1-5	412,00	275,00
6-10	526,00	351,00
11-15	639,00	426,00
16-20	733,00	489,00
21-25	840,00	560,00
26-30	932,00	621,00
31-35	1.027,00	685,00
36-40	1.109,00	739,00
41-50	1.259,00	840,00
51-60	1.391,00	927,00
61-70	1.475,00	983,00
71-80	1.541,00	1.027,00
81-90	1.585,00	1.056,00
91-100	1.626,00	1.084,00
101-120	1.698,00	1.132,00
121-140	1.771,00	1.181,00
141-160	1.860,00	1.240,00
161-180	1.930,00	1.287,00
181-200	2.011,00	1.340,00
201-220	2.085,00	1.390,00
221-240	2.158,00	1.438,00
241-260	2.241,00	1.494,00
261-280	2.321,00	1.548,00
281-300	2.404,00	1.602,00
301-320	2.462,00	1.641,00
321-340	2.547,00	1.698,00
341-360	2.629,00	1.752,00
361-380	2.722,00	1.814,00
381-400	2.808,00	1.872,00
401-420	2.894,00	1.930,00
421-440	2.981,00	1.987,00
441-460	3.067,00	2.045,00
461-480	3.154,00	2.102,00
481-500	3.240,00	2.160,00
501-520	3.326,00	2.218,00

521-540	3.413,00	2.275,00
541-560	3.499,00	2.333,00
561-580	3.586,00	2.390,00
581-600	3.672,00	2.448,00
600,1-620	3.758,00	2.506,00
620,1-640	3.845,00	2.563,00
640,1-660	3.931,00	2.621,00
660,1-680	4.018,00	2.678,00
680,1-700	4.104,00	2.736,00

Tariffa abbonamento annuale Io Viaggio Ovunque in Lombardia

IVOL IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA	1.110,00 €
--------------------------------------	------------

Abbonamenti Annuali nuovo sistema STIBM

Tariffa	Nome della Tariffa	n° identificativo tariffa	Annuale
Urbano Milano	Urbano	Urbano	€ 330,00
Tariffe valide su MILANO tra la zona Mi1 e la zona Mi9	Mi1 - Mi3	1	€ 460,00
	Mi1 - Mi4	2	€ 552,00
	Mi1 - Mi5	3	€ 644,00
	Mi1 - Mi6	4	€ 682,00
	Mi1 - Mi7	5	€ 712,00
	Mi1 - Mi8	6	€ 738,00
	Mi1 - Mi9	7	€ 761,00
Tariffe valide tra la zona Mi3 e la zona Mi9	Mi3- Mi4	8	€ 368,00
	Mi3- Mi5	9	€ 460,00
	Mi3- Mi6	10	€ 552,00
	Mi3- Mi7	11	€ 644,00
	Mi3- Mi8	12	€ 682,00
	Mi3- Mi9	13	€ 712,00
Tariffe valide tra la zona Mi4 e la zona Mi9	Mi4 - Mi5	14	€ 368,00
	Mi4 - Mi6	15	€ 460,00
	Mi4 - Mi7	16	€ 552,00
	Mi4 - Mi8	17	€ 644,00
	Mi4 - Mi9	18	€ 682,00
Tariffe valide tra la zona Mi5 e la zona Mi9	Mi5 - Mi6	19	€ 368,00
	Mi5 - Mi7	20	€ 460,00
	Mi5 - Mi8	21	€ 552,00
	Mi5 - Mi9	22	€ 644,00
Tariffe valide tra la zona Mi6 e la zona Mi9	Mi6 - Mi7	23	€ 368,00
	Mi6 - Mi8	24	€ 460,00
	Mi6 - Mi9	25	€ 552,00

Tariffe valide tra la zona Mi7 e la zona Mi9	Mi7 - Mi8	26	€ 368,00
	Mi7 - Mi9	27	€ 460,00
Tariffe valide tra la zona Mi8e la zona Mi9	Mi8 - Mi9	28	€ 368,00